



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

32/2012

MAGGIO/7/2012 (*)

24 Maggio 2012

**VALUTAZIONE DEI RISCHI
AUTOCERTIFICATA ANCORA
POSSIBILE NELLE AZIENDE PIÙ
PICCOLE. PUBBLICATO SULLA G.U.
N. 111 DEL 14 MAGGIO 2012 IL D.L. N.
57 DEL 12.05.2012 CHE PROROGA AL
31/12/2012 LA POSSIBILITÀ, PER I
DATORI DI LAVORO CHE OCCUPINO
FINO A 10 LAVORATORI, DI
AUTOCERTIFICARE L'AVVENUTA
VALUTAZIONE DEI RISCHI, SENZA
DOVER PROCEDERE ALLA**

REDAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO.

Nel sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008 (*T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*), ***il primo e fondamentale obbligo posto a carico dei datori di lavoro è rappresentato dalla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo.***

Tale adempimento è, infatti, considerato il "primo passo" per tutte le incombenze in materia di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi è un esame sistematico dei vari aspetti dell'attività aziendale, **volto a:**

- **individuare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;**
- **valutare l'entità dei predetti rischi;**
- **individuare le misure di prevenzione e protezione da porre in essere;**
- **pianificare l'attuazione, il miglioramento e il controllo delle predette misure al fine di evitare o quanto meno ridurre i rischi di incidenti e infortuni sul lavoro.**

Essa costituisce un obbligo del datore di lavoro non delegabile a terzi.

L'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi, inoltre, non è subordinato al raggiungimento di determinati requisiti occupazionali, insorgendo **anche in presenza di un solo lavoratore ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata.**

Va, infatti, tenuto presente che il D. Lgs. 81/2008 ***si ispira ad un principio di "effettività della tutela"***, il quale porta a ricomprendere ***nella nozione***

di "lavoratore" rilevante agli effetti della disciplina antinfortunistica, senza differenziazioni formali, ***tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*** (si pensi ai praticanti degli studi professionali).

Come noto, nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008, è previsto che, all'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba procedere alla redazione del c.d. **"documento di valutazione dei rischi"** (DVR).

Inoltre, la normativa in vigore, con riferimento alle **aziende che occupino fino a 50 lavoratori** e non svolgano attività ad alto profilo di rischio, ***prevede la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi, con conseguente redazione del DVR, in base a procedure standardizzate***, da definire con un **apposito DM**, aggiungendo che, ***fino all'emanazione di quest'ultimo e, comunque, non oltre una certa data, 30/06/2012***, nei confronti dei datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori, si applichino le regole ordinarie, mentre ***i datori di lavoro che occupino non più di 10 lavoratori possano autocertificare la valutazione dei rischi, senza procedere alla redazione del documento.***

Orbene, poiché si avvicinava il suddetto termine e il decreto non era stato ancora emanato, è venuto in soccorso dei piccoli datori di lavoro il decreto legge n. 57/2012 il quale modificando il contenuto del comma 5 dell'art.29 del D. Lgs. 81/08, ha stabilito che ***i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al nuovo termine del 31/12/2012.***

Ma in cosa consiste l'autocertificazione?

Quest'ultima consiste in un **sintetico documento in cui il datore dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato la**

valutazione dei rischi e di aver adottato le misure (comprese attività di informazione e formazione dei lavoratori) necessarie per prevenire, eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati.

Nelle aziende in questione, dunque, il processo di valutazione deve, comunque, essere svolto, pur non dovendo essere documentato attraverso la compilazione materiale del DVR.

Una volta che verranno definite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e, comunque, ***a partire dal 2013, tutti i datori di lavoro con un organico fino a 50 unità si avvarranno delle stesse, le quali sostituiranno, nelle realtà aziendali più piccole, la facoltà di autocertificazione.***

Si evidenzia che **la suddetta proroga non interessa o meglio non si applica, alle aziende che svolgono attività in particolari settori individuati nell'articolo 31, comma 6, del T.U.** in materia di sicurezza sul lavoro.

Trattasi di:

- a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;*
- b) centrali termoelettriche;*
- c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;*
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
- e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;*
- f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;*
- g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."*

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC